

Commissione di Vigilanza sui  
Fondi Pensione



**COVIP**

# BOLLETTINO

Anno 17 - N. 1



**COVIP**

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**BOLLETTINO**

Anno 17 N. 1

I/2021

BOLLETTINO DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  
Trimestrale

*Redazione*

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,  
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 [www.covip.it](http://www.covip.it)

*Registrazione* Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

---

*Direttore responsabile* Elisa Lamanda

*Segreteria di redazione* Marcela Lombard, Pasqualino Maddonni, Laura Moscatelli

*Comitato di redazione* Maria Laura De Felice, Stefano Fischioni, Gabriele Giordano

---

# Sommario

## PROVVEDIMENTI COVIP

---

### Deliberazioni

---

#### **Deliberazione del 13 gennaio 2021**

*Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-decies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.*

---

7

#### **Deliberazione del 25 febbraio 2021**

*Modificazioni alla Deliberazione del 22 dicembre 2020 recante "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza"*

---

18

### Sanzioni

---

Deliberazione n. 3835 del 2 marzo 2021

20

Deliberazione n. 3836 del 2 marzo 2021

24

### Circolari

---

#### **Circolare del 2 marzo 2021**

*Istanze di autorizzazione all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. 252/2005. Chiarimenti operativi.*

---

28

---

## **Risposte a quesiti**

---

### **Febbraio 2021**

Oggetto: Quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte dei  
fiscalmente a carico.

*(lettera inviata a un'associazione di categoria)*

31

---

## **FONDI PENSIONE NEGOZIALI**

---

---

### **Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche statutarie

34

---

## **FONDI PENSIONE APERTI**

---

---

### **Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche regolamentari

35

---

## **FONDI PENSIONE PREESISTENTI**

---

---

### **Albo**

---

Cancellazioni

36

Variazioni 39

**Altri provvedimenti**

Approvazioni di modifiche statutarie 40

Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice 42

## PROVVEDIMENTI COVIP

### DELIBERAZIONI

---

#### **Deliberazione del 13 gennaio 2021**

*Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-decies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.*

---

#### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 5-decies del decreto n. 252/2005, in base al quale le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, sono tenuti ad assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies e 5-nonies del decreto legislativo n. 252/2005, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento;

Visto lo stesso art. 5-decies del decreto n. 252/2005 nella parte in cui dispone altresì che la COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, adotta specifiche Istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi da parte delle società che gestiscono fondi pensione aperti;

Vista la deliberazione del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 7 agosto 2020, con cui la COVIP ha emanato le “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 1° aprile 2020;

Sentito il parere di Banca d'Italia, Consob e IVASS, ai sensi dell'art. 5-decies del decreto n. 252/2005;

ADOPTA le seguenti Istruzioni:

**“Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-decies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”**

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, (di seguito: decreto n. 147/2018) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341,

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Il recepimento della direttiva è stato realizzato attraverso un'ampia e articolata revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005). Le modifiche al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019.

Nell'ambito delle novità introdotte nel decreto n. 252/2005 il nuovo art. 5-*decies* dispone che le società che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h*) (fondi pensione aperti), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies*, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Sempre ai sensi dell'art. 5-*decies* sopra citato, la COVIP, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, è chiamata ad adottare specifiche Istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi.

Le presenti Istruzioni di vigilanza sono pertanto finalizzate a dare attuazione al predetto art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005, così da allineare i comportamenti delle società che gestiscono fondi pensione aperti alle previsioni ivi richiamate.

Ai fini delle presenti Istruzioni, si intendono quali "società che gestiscono fondi pensione aperti" le società al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e, cioè, le società istitutrici di detti fondi o quelle che sono successivamente subentrate nella titolarità degli stessi. Inoltre, ogni riferimento alle "istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari" è da intendersi fatto alla Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 7 agosto 2020.

Le Istruzioni sono articolate in paragrafi, che seguono per lo più l'ordine degli articoli richiamati dall'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005, così da facilitare l'individuazione delle novità ed evidenziare gli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

In particolare, le Istruzioni definiscono le modalità di coordinamento della normativa del decreto n. 252/2005, in tema di *governance*, con gli ordinamenti di settore delle società che gestiscono fondi pensione aperti, nell'ottica di salvaguardarne l'applicazione, in caso di eventuale sovrapposizione di discipline.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti Istruzioni, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e circolari della stessa, riguardanti anche i fondi pensione aperti e le relative società, che risultino in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.

Tenuto conto della *ratio* delle norme e del principio di proporzionalità, sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti Istruzioni le società interessate da processi di cessione di tutti i fondi pensione aperti da loro gestiti ad altra società, deliberati entro il 30 aprile 2021.



## **1. Sistema di governo**

Nel nuovo art. 4-*bis* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi anche le società che gestiscono fondi pensione aperti (di seguito: società), per quanto attiene alle attività rilevanti ai fini della gestione dei fondi stessi.

Il sistema di governo di ciascuna società - per i profili relativi alla gestione dei fondi pensione aperti - è in particolare disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari dei fondi stessi e di salvaguardia della piena separazione patrimoniale tra il patrimonio di ciascun fondo pensione aperto e il patrimonio della società e degli altri clienti.

In tale ottica, occorre assicurare l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali dei fondi pensione aperti e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Le società individuano e formalizzano, a tal fine, procedure operative che definiscano in modo chiaro il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti che sono coinvolti nella operatività dei predetti fondi.

Il sistema assicura altresì l'ordinata, completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti in tale attività, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e violazioni riscontrate - con riguardo ai fondi pensione aperti - al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e valutate.

Un ruolo centrale riveste l'adozione da parte delle società di un sistema di controllo interno, quale efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità.

Tale sistema, strutturato secondo la normativa di settore di ciascuna società, in particolare prevede un insieme organizzato di procedure di verifica dell'operatività dei fondi pensione aperti, che complessivamente assicuri la verifica di conformità della gestione dei predetti fondi rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dai regolamenti e dalle procedure operative.

Ove non già previsto, le società provvedono pertanto, in conformità alle regole di funzionamento dei rispettivi ordinamenti di settore, ad adottare un sistema di controlli interni relativamente ai fondi pensione aperti dalle stesse gestiti.

Il decreto n. 252/2005 non prevede l'obbligo di dotarsi di una apposita funzione di *compliance*. L'istituzione di una specifica funzione di *compliance* è quindi rimessa alle singole società, le quali terranno a tal fine conto di quanto previsto dalla rispettiva normativa di settore. Rimane comunque ferma l'esigenza che ciascuna società si strutturi in modo da assicurare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di

autoregolamentazione. Ove non diversamente previsto dalla normativa di settore, la *compliance* fa parte del sistema di controllo interno della società.

L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controllo interno forma inoltre oggetto di riesame - almeno per la parte di attività riferita alla gestione del fondo pensione aperto - da parte di una separata funzione (funzione di revisione interna), che potrà essere, a sua volta, interna alla società ovvero esterna alla stessa, compatibilmente con le disposizioni del proprio settore di appartenenza. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.

E', poi, prevista l'adozione di misure idonee a garantire la continua e regolare operatività del fondo pensione aperto anche in situazioni di emergenza. Le società sono tenute a dotarsi di un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, nel quale sono definiti, tra l'altro, i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità dei fondi pensione aperti. Il piano di emergenza è soggetto a periodica revisione ed è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il piano di emergenza per i fondi pensione aperti di cui sopra potrà confluire nei piani di continuità operativa o di emergenza di cui le società siano già dotate, nel rispetto delle regole del settore di appartenenza. La periodicità di revisione del piano di emergenza e i criteri e le modalità con le quali il piano deve essere reso noto al personale interessato sono definiti dalla società, nel rispetto delle regole di funzionamento del rispettivo ordinamento di settore.

Il sistema di governo della società, per la parte relativa alla gestione dei fondi pensione aperti e salvo quanto più avanti precisato, è descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza annuale, e da pubblicarsi sul sito *web* della forma pensionistica/società unitamente al rendiconto dei fondi stessi, in cui ne viene fornita una rappresentazione strettamente limitata ai profili gestionali che assumono rilievo con riferimento a tali fondi.

Il "Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti" ha per oggetto:

- a) l'organizzazione della società rilevante per i profili gestionali inerenti ai fondi pensione aperti, ivi incluse le funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- b) una descrizione sintetica di come sono organizzati i controlli interni rilevanti per i fondi pensione aperti;
- c) una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi rilevante per i fondi pensione aperti;
- d) una descrizione sintetica di come sono organizzati i flussi informativi tra le strutture aziendali e il responsabile del fondo pensione aperto e viceversa;
- e) le informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione del responsabile del fondo pensione aperto e dei titolari delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna (qualora tali ultime figure siano previste dall'ordinamento di settore della società è possibile far rinvio ad altri documenti, disponibili al pubblico, previsti dalla normativa di settore).

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione della società, rilevante per il fondo pensione aperto, sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture della società coinvolti nel processo di investimento del patrimonio separato del fondo pensione aperto. Dalla data di redazione del predetto Documento sul sistema di governo tali informazioni non dovranno, pertanto,

più essere riportate nel documento sulla politica di investimento, di cui all'art. 6, comma 5-*quater*, del decreto n. 252/2005.

La prima pubblicazione del “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti” andrà effettuata nel 2021, unitamente al rendiconto per il 2020, così da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione degli adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato dell'assetto organizzativo societario dedicato alla gestione dei fondi pensione aperti.

Laddove le tematiche sopra elencate siano già descritte in un documento, redatto dalla società in conformità alla normativa del proprio ordinamento di settore, e questo sia pubblicato sul sito *web* della società medesima, è possibile non procedere alla predisposizione del “Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti”, a condizione che il Documento sia integrato con un'apposita sezione recante evidenza delle specificità relative alla gestione dei fondi pensione aperti.

## **2. Funzioni fondamentali**

In merito alle funzioni fondamentali, l'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 richiama, con riferimento alle società che gestiscono fondi pensione aperti, l'art. 5-*ter* (sulla gestione dei rischi) e l'art. 5-*quater* (sulla funzione di revisione interna) del medesimo decreto.

L'attribuzione dei relativi compiti e l'articolazione delle funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo delle società avvengono secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, ben potendo essere svolte da soggetti, anche esterni, che tali funzioni già svolgono nell'ambito del complessivo disegno organizzativo delle società.

Pur in presenza di un'analogia funzione fondamentale nell'ambito societario, le società possono, ove ritenuto opportuno e ove ciò non contrasti con la disciplina di settore, istituire una distinta funzione di gestione dei rischi e/o di revisione interna dedicata al fondo pensione aperto.

Laddove una o più di tali funzioni non fossero, invece, già istituite, le società provvederanno alla relativa attivazione.

Nella declaratoria dei compiti assegnati ai titolari delle funzioni fondamentali, redatta in conformità alla normativa di settore, è fatto esplicito riferimento alla circostanza che tali compiti sono svolti anche con riguardo ai fondi pensione aperti gestiti dalle società.

I compiti specifici di ciascuna delle suddette funzioni sono individuati negli articoli da 5-*ter* a 5-*quater* del decreto n. 252/2005; al riguardo si vedano i successivi paragrafi delle presenti Istruzioni.

I titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, per quanto riguarda il fondo pensione aperto, ai soggetti e organi individuati dall'ordinamento interno societario. Sono altresì tenuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 5, del sopra citato decreto, a comunicare alla COVIP le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, per quanto attiene ai fondi pensione aperti, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno della società.

Le società assicurano ai titolari delle predette funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie per un efficace svolgimento delle proprie competenze, che sia obiettivo, equo e indipendente.

Infine, va da sé che figura distinta rispetto ai titolari delle funzioni fondamentali è quella del responsabile di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto n. 252/2005, a cui la normativa attribuisce il compito di verificare, in modo autonomo e indipendente, che la gestione della forma pensionistica sia svolta, a tutela degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti.

Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto n. 252/2005, in qualsiasi momento, tra gli altri, ai titolari delle funzioni fondamentali di fornire, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa al fondo pensione aperto, nonché la trasmissione di dati e documenti riguardanti lo stesso fondo. La COVIP può altresì, in base al successivo comma 4, lettera a), del medesimo art. 19, convocare presso di sé i titolari delle funzioni fondamentali.

Con riguardo alle attività attinenti ai fondi pensione aperti, in caso di violazione trovano poi applicazione i poteri sanzionatori della COVIP, di cui all'art. 19-*quater* del decreto n. 252/2005.

L'art. 4-*bis*, comma 3, del decreto n. 252/2005 prevede inoltre l'adozione di politiche scritte in relazione a ciascuna delle sopra indicate funzioni fondamentali. Tali politiche possono essere riportate nei documenti societari la cui redazione sia già prevista dalle disposizioni di settore, eventualmente integrandoli per gli aspetti di più specifica pertinenza dei fondi pensione aperti. Le politiche in parola sono soggette a revisione periodica, in conformità alle previsioni del settore di appartenenza; in difetto la revisione è effettuata almeno ogni tre anni e comunque in caso di variazioni significative del settore interessato.

Con riferimento all'attività connessa alla gestione dei fondi pensione aperti, le società sono tenute a uniformarsi a quanto indicato nel presente paragrafo entro e non oltre il 30 aprile 2021.

L'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 non richiama, invece, l'art. 5-*quinquies* del medesimo decreto, che non trova dunque applicazione.

### **3. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi**

L'art. 5-*ter* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, prevede per i fondi pensione l'obbligo di dotarsi di un sistema organico di gestione dei rischi - specificandone gli elementi essenziali e i rischi da considerare - nonché l'obbligo di attivare una funzione di gestione dei rischi.

In particolare, sotto il profilo dei rischi, le società sono in primo luogo tenute a individuare, in ragione della propria organizzazione e della dimensione, natura, portata e complessità dell'attività connessa alla gestione del fondo pensione aperto, i rischi cui è esposto il fondo pensione aperto e quelli che gravano sugli aderenti e beneficiari, valutando quali rischi dell'elenco di cui al comma 4, dell'art. 5-*ter*, sono pertinenti e gli ulteriori rischi rilevanti, tenendo altresì conto di quanto previsto dal comma

5 del medesimo articolo. Il sistema di gestione dei rischi tiene in debita considerazione i rischi come sopra individuati.

Quanto, poi, alla integrazione del suddetto sistema nella struttura organizzativa e nei processi decisionali della società, fermo restando quanto sopra previsto, trovano applicazione le disposizioni del settore di appartenenza.

Laddove l'ordinamento di settore non preveda un sistema di gestione dei rischi e una specifica funzione di gestione dei rischi, le società si uniformano alle previsioni di cui all'art. 5-ter del decreto n. 252/2005 per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti, secondo le modalità di cui alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo.

#### **4. Funzione di revisione interna (Internal audit)**

L'art. 5-quater del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-decies del medesimo decreto, descrive i compiti della funzione di revisione interna.

Le società che già risultano dotate di una funzione di revisione interna sono chiamate, pertanto, ad integrarne le funzioni in linea con l'art. 5-quater, comma 2, del decreto n. 252/2005.

Quanto, poi, alle modalità organizzative di detta funzione, fermo restando quanto sopra previsto, trovano applicazione le disposizioni del settore di appartenenza. La funzione di revisione interna riferisce, inoltre, le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate secondo le modalità e la periodicità definite dalla società nel rispetto della normativa di settore.

Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una funzione di revisione interna, le società si uniformano alle previsioni di cui all'art. 5-quater del decreto n. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società, anche per quanto riguarda le modalità e la periodicità, le istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo. In questo caso, le società assicurano la separatezza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni.

In ogni caso, la relazione della funzione di revisione interna, per la parte relativa alla gestione del fondo pensione aperto, è trasmessa anche al responsabile del fondo stesso.

#### **5. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive**

L'art. 5-sexies del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-decies del medesimo decreto, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i requisiti di professionalità e onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e le situazioni impeditive e detta disposizioni in merito ai controlli che gli organi dei fondi pensione/società devono effettuare circa la verifica della sussistenza di queste situazioni. A tale previsione normativa è stata data attuazione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 4 settembre 2020.

Per quanto riguarda nello specifico i requisiti del responsabile del fondo pensione aperto e dei componenti dell'organismo di rappresentanza trovano applicazione l'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005 e la sopra indicata normativa di attuazione.

Con riferimento alle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna, si applicano, ove esistenti, le norme dell'ordinamento di settore delle società. Laddove, invece, l'ordinamento di settore non prescriva l'istituzione delle predette funzioni, le società si uniformano alle previsioni di cui all'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005, e alla succitata normativa di attuazione, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti.

#### **6. Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore**

L'art. 5-*septies* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, detta disposizioni per le esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali. Inoltre, l'art. 4-*bis*, comma 3, del sopra citato decreto, richiamato sempre dall'art. 5-*decies*, prescrive l'adozione di una politica di esternalizzazione.

Salvo quanto di seguito meglio precisato, le previsioni contenute nelle norme di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di esternalizzazioni del proprio settore di appartenenza.

L'esternalizzazione non esonera gli organi della società dalle rispettive responsabilità.

In ogni caso, alle società è richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi agli aderenti e beneficiari dei fondi pensione aperti.

Le società possono, relativamente ai fondi pensione aperti, anche esternalizzare le funzioni fondamentali, se ciò non sia in contrasto con la normativa del proprio settore di appartenenza. Anche in tal caso, ove la normativa di settore non prescriva l'istituzione della funzione fondamentale, trovano applicazione i requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108 e l'organo di amministrazione della società è tenuto a effettuare le verifiche di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Per l'esternalizzazione relativa alla gestione amministrativa (e cioè al *service* amministrativo concernente i fondi pensione aperti), nonché per l'eventuale esternalizzazione, in tutto o in parte, della gestione finanziaria del fondo pensione aperto, l'informativa alla COVIP è data dopo la stipula del contratto, ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorché il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione preventiva della COVIP, le società inviano detta informativa alla COVIP entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima che il contratto diventi operativo. All'informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l'espressione di un assenso preventivo.



Quanto sopra trova applicazione anche alle esternalizzazioni di funzioni fondamentali che siano state istituite in attuazione delle presenti Istruzioni. Quanto, poi, alle esternalizzazioni aventi per oggetto una funzione fondamentale istituita in conformità alla normativa del rispettivo settore, l’informativa alla COVIP è trasmessa contestualmente alla comunicazione data alla rispettiva Autorità di vigilanza, a condizione che sia effettuata prima che l’esternalizzazione diventi operativa; altrimenti la comunicazione è effettuata nei termini sopra indicati.

Le ulteriori esternalizzazioni effettuate dalle società con specifico riferimento ai fondi pensione aperti sono comunicate alla COVIP; la comunicazione segue la stipula del contratto e va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a prescindere dalla decorrenza del contratto stesso. In questo caso il contratto andrà inviato alla COVIP solo su eventuale richiesta della stessa.

Le informative alla COVIP di cui sopra comprendono l’indicazione sintetica del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l’attività esternalizzata, la data di inizio della fornitura e la durata del contratto. Le società comunicano, inoltre, tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell’attività.

Essendo l’esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni alla società, non si ha “esternalizzazione” per l’incarico di depositario.

Gli adempimenti informativi di cui sopra sono posti in essere con riferimento alle esternalizzazioni successive alla entrata in vigore delle presenti Istruzioni.

L’art. 19, comma 2, lettera *i*), del decreto n. 252/2005 attribuisce, inoltre, esplicitamente alla COVIP il potere di controllare le attività esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove disposizioni è stato, in particolare, attribuito alla COVIP il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia alle società sia ai fornitori di servizi, nonché quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità.

Le società che esternalizzano una loro attività o una funzione fondamentale rilevante per i fondi pensione aperti a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra Autorità adottano le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla funzione o all’attività esternalizzata; la società e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali situazioni. Per quelli già in essere le società dovranno tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti.

E’, inoltre, necessario specificare negli accordi di esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione interna della società può svolgere controlli (*audit*) sull’attività del fornitore di servizi ed è legittimato ad accedere ai suoi locali.

Le presenti Istruzioni sostituiscono, per quanto concerne gli adempimenti informativi nei riguardi della COVIP relativi alle esternalizzazioni, le indicazioni contenute nella Circolare COVIP dell'11 agosto 1999, prot. n. 3702.

## **7. Politica di remunerazione**

L'art. 5-*octies* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, detta l'obbligo di dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi.

Le società sono chiamate ad adeguarsi a tali prescrizioni, con riferimento al responsabile dei fondi pensione aperti. Tale adempimento è da realizzare, altresì, con riferimento ai titolari delle funzioni fondamentali, qualora tali figure non siano previste dall'ordinamento di settore della società e siano state pertanto attivate, con riferimento ai fondi pensione aperti, in attuazione delle presenti Istruzioni. Nella politica di remunerazione è precisato se tali costi sono a carico del fondo pensione aperto o della società, ed eventualmente in che misura sono tra gli stessi ripartiti.

In particolare, relativamente ai soggetti di cui sopra, le società adottano, entro e non oltre il 30 aprile 2021, politiche di remunerazione in forma scritta che siano coerenti con la sana, prudente ed efficace gestione dei fondi pensione aperti e in linea, da un lato, con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dei fondi stessi nel lungo termine e, dall'altro, con gli interessi sempre a lungo termine degli aderenti e beneficiari. Resta fermo il rispetto delle normative di settore eventualmente applicabili alle società.

Tali politiche possono essere inserite all'interno della più ampia politica di remunerazione societaria adottata in conformità con la normativa del settore di appartenenza. In questo caso sono riesaminate periodicamente secondo la tempistica prevista dalla normativa di settore. Ove, invece, dovessero formare oggetto di un documento distinto, saranno soggette ad una revisione almeno triennale.

Si intende quale remunerazione ogni pagamento o beneficio determinato in misura fissa o variabile, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi alla società.

La politica di remunerazione è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- a) la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione);
- b) il ruolo dei soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;
- c) i presidi adottati dalla società al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse del fondo pensione aperto, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza dei soggetti sopra indicati.

La politica di remunerazione è resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli soggetti. Tale pubblicità si realizza, come precisato nel paragrafo 1, attraverso l'inserimento nel



“Documento sul sistema di governo” delle informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

### **8. Valutazione interna del rischio**

Infine, l’art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 richiama l’art. 5-*nonies* del medesimo decreto, il quale introduce l’obbligo di effettuare periodicamente una “valutazione interna del rischio” con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, dando evidenza di ciò che deve formare oggetto di valutazione.

Le previsioni di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono comunque applicate compatibilmente con le disposizioni del proprio settore di appartenenza in materia di valutazione interna del rischio.

La descrizione dei metodi di cui la società si è dotata per effettuare la valutazione interna del rischio con riferimento al fondo pensione aperto può essere contenuta all’interno della più generale politica di gestione dei rischi della società.

Laddove, invece, l’ordinamento di settore non preveda una attività di valutazione interna del rischio, le società sono tenute a uniformarsi alle previsioni di cui all’art. 5-*nonies* del decreto n. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società anche le istruzioni di vigilanza dettate al riguardo dalla COVIP nelle proprie Direttive alle forme pensionistiche complementari. La prima valutazione interna del rischio del fondo pensione aperto è da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il Presidente  
Mario Padula

---

**Deliberazione del 25 febbraio 2021**

*Modificazioni alla Deliberazione del 22 dicembre 2020 recante “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”*

---

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l’articolo 19, comma 2, lettera g), n. 3), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite elaborando, a tal fine, appositi schemi;

Visto l’articolo 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP;

Vista la propria Deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale sono state adottate le “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”;

Vista la comunicazione del 15 febbraio 2021 con la quale le Associazioni rappresentative degli operatori del settore hanno richiesto la proroga di alcuni termini previsti in sede di prima applicazione della Deliberazione di cui sopra, anche avuto riguardo all’attuale periodo emergenziale;

Rilevata l’opportunità di modificare i termini di prima applicazione di alcune disposizioni della Deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata, così da agevolarne l’adeguamento uniforme da parte delle forme pensionistiche complementari e dei soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari;

Visto l’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

Ritenuto di non dover sottoporre la presente Deliberazione a pubblica consultazione in quanto volta meramente a prorogare i termini entro i quali le forme pensionistiche complementari e i soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari sono tenuti a adeguarsi ad alcune delle disposizioni adottate dalla COVIP con la Deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata;

DELIBERA

di apportare le seguenti modificazioni alla propria Deliberazione del 22 dicembre 2020:

a) alla lettera b) della Deliberazione le parole: “fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d), e) e f)” sono sostituite dalle seguenti: “fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere c), d), d-bis), d-ter), d-quater), e) e f)”;

b) alla lettera c) della Deliberazione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 1° maggio 2021 e fino ai termini indicati dai periodi precedenti possono continuare ad essere utilizzati, per la raccolta delle adesioni, i documenti informativi già in uso alla data del 30 aprile 2021, redatti sulla base delle deliberazioni e delle circolari COVIP di cui alla lettera g), numeri 3), 4), 5), 6), 10), 11) e 18) e le previsioni e disposizioni, in materia di nota informativa, contenute nelle deliberazioni e circolari COVIP, di cui alla lettera h) della presente Deliberazione”;

c) la lettera d) della Deliberazione è sostituita dalla seguente:

“d) per l’anno 2021, l’informativa periodica agli aderenti è trasmessa entro il 31 luglio 2021, in conformità alle disposizioni relative al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”;

d) dopo la lettera d) della Deliberazione sono inserite le seguenti lettere:

“d-bis) le disposizioni relative al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle liquidazioni effettuate a partire da tale data. Alle liquidazioni di prestazioni effettuate anteriormente alla predetta data continuano a trovare applicazione le previsioni di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2010, n. 186, recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”, e successive modificazioni;

d-ter) le previsioni relative al “Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle conversioni in rendita effettuate a partire da tale data;

d-quater) le previsioni relative al “Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di erogazione”, contenute nella Sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021”;

e) alla lettera e) della Deliberazione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I documenti, le informazioni e gli strumenti individuati dalla citata Sezione VI, al paragrafo 3.1, devono essere oggetto di pubblicazione sul sito *web* – area pubblica entro il 31 luglio 2021, ad eccezione delle informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, di cui al Regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, n. 310, la cui pubblicazione resta fissata al 28 febbraio 2021”;

f) alla lettera g) della Deliberazione, prima delle parole: “dalla data del 1° maggio 2021” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo, e dalla lettera d-bis), secondo periodo,”;

g) alla lettera h) della Deliberazione, prima delle parole: “dalla data del 1° maggio 2021” sono inserite le seguenti: “fermo restando quanto previsto dalla lettera c), quarto periodo,”.

Roma, 25 febbraio 2021

Il Presidente  
Mario Padula

## PROVVEDIMENTI COVIP

### SANZIONI

---

#### Deliberazione n. 3835 del 2 marzo 2021

---

#### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis];

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del D.M. n. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato [omissis] (di seguito: FONDO), [omissis], sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all’esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO, è stata rilevata la presenza, [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI:

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 29 settembre 2020 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata la violazione di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO [omissis] che le violazioni contestate sono relative alla normativa nazionale sui limiti agli investimenti delle forme pensionistiche complementari di cui al D.M. 166/2014, il quale all'art. 1, comma 1, lettera u), definisce come “derivati” gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF (Decreto lgs. n. 58/1998);

CONSIDERATO, in particolare, che per effetto delle modifiche apportate al Decreto lgs. n. 58/1998 dal Decreto lgs. 129/2017, la definizione di “derivati” di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u) del D.M. n. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2-ter) lettera a), del TUF, così come anche precisato dall'art.9, comma 3-bis, lettera a), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 2-ter), lettera a), del Decreto lgs. n. 58/1998 dispone che si intendono per “strumenti derivati” gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali “derivati” tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-bis, lettera c), del Decreto lgs. n. 58/1998: “qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un

*regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure”;*

RITENUTO che le argomentazioni portate dagli interessati, al fine di dare rilievo, per tutte le violazioni contestate, alla sola definizione di “derivati” rinvenibile nella normativa euro-unitaria, non siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana;

RITENUTO, inoltre, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano idonee a confutare i seguenti rilievi, attinenti ai tratti caratterizzanti gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI:

[*omissis*];

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014;

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché [*omissis*], non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alle sopra menzionate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Consiglio di amministrazione del FONDO;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari si applica, fra gli altri, l’art. 2392 del Codice civile, il quale prevede che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

#### DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 29 settembre 2020, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell’art. 3, comma 4, dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 4, comma 5, del D.M. n. 166/2014, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento,



entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);
- [omissis], componente del Consiglio di amministrazione [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00);

e

– [omissis]: euro 21.600,00 (ventunomilaseicento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*<sup>1</sup>.

[omissis]

Roma, 2 marzo 2021

Il Presidente  
Mario Padula

---

<sup>1</sup> Avverso questa Deliberazione i Consiglieri interessati e il FONDO hanno presentato due distinti ricorsi al TAR Lazio, con contestuale richiesta di anonimizzazione della pubblicazione della stessa. In sede cautelare il TAR Lazio ha rigettato le predette istanze cautelari. Il Consiglio di Stato, in accoglimento dei due appelli cautelari promossi dagli interessati e dal FONDO, ha successivamente disposto l'anonimizzazione della pubblicazione del presente provvedimento sanzionatorio, a tutela delle persone dei ricorrenti, nonché l'annotazione dell'esito favorevole dell'appello a margine della pubblicazione stessa. In ottemperanza a tale pronunciamento, la presente Deliberazione è pubblicata in forma anonima e con la presente annotazione.

---

**Deliberazione n. 3836 del 2 marzo 2021**

---

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005, [omissis];

VISTO l’art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

[omissis];

VISTO il D.M. n. 166/2014, recante “*Regolamento di attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 4, del D.M. 166/2014 [omissis];

VISTO, inoltre, l’art. 4, comma 4, del suddetto D.M. n. 166/2014, [omissis];

[omissis];

VISTO altresì, l’art. 4, comma 5, del suddetto D.M. n. 166/2014 [omissis];

[omissis];

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie [omissis];

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza che ha interessato [omissis] (di seguito: FONDO), [omissis], sono state riscontrate violazioni della normativa nazionale sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione, di cui al D.M. n. 166/2014;

CONSIDERATO che all’esito dei riscontri forniti dal FONDO [omissis], oltre che sulla base delle attività di analisi svolte sul portafoglio del FONDO, è stata rilevata la presenza, [omissis], nel patrimonio del FONDO, dei seguenti strumenti finanziari (di seguito: STRUMENTI SOTTOSCRITTI):

[omissis];

VISTI gli atti di contestazione del 29 settembre 2020 [omissis];

CONSIDERATO che con detti atti è stata contestata l’omessa vigilanza sul rispetto da parte del FONDO di alcune disposizioni della normativa nazionale sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche al FONDO, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis];

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis];

[omissis];

CONSIDERATO [omissis] che le violazioni contestate sono relative alla normativa nazionale sui limiti agli investimenti delle forme pensionistiche complementari di cui al D.M. 166/2014, il quale all’art. 1, comma 1, lettera *u*), definisce “derivati” gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 3, del TUF (Decreto lgs. 58/1998);



CONSIDERATO, in particolare, che per effetto delle modifiche apportate al Decreto lgs. n. 58/1998 dal Decreto lgs. 129/2017, la definizione di “derivati” di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *u*) del D.M. 166/2014 deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2-*ter*) lettera *a*), del TUF, così come anche precisato dall’art. 9, comma 3-*bis*, lettera *a*), del Decreto lgs. 3 agosto 2017, n. 129, introdotto dal Decreto lgs. 25 novembre 2019, n. 165;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 2-*ter*) lettera *a*), del Decreto lgs. n. 58/1998 (TUF) dispone che si intendono per “strumenti derivati” gli strumenti finanziari citati nell’Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo Decreto;

CONSIDERATO pertanto che, in base alle norme nazionali contenute nel Decreto lgs. n. 58/1998 e richiamate dal D.M. n. 166/2014, sono da considerarsi quali “derivati” tutti i seguenti strumenti:

- Allegato I, sezione C, (4): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- Allegato I, sezione C, (5): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

- Allegato I, sezione C, (6): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

- Allegato I, sezione C, (7): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine («*forward*») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

- Allegato I, sezione C, (8): Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;

- Allegato I, sezione C, (9): Contratti finanziari differenziali;

- Allegato I, sezione C, (10): Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («*future*»), «*swap*», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione”;

- Art. 1, comma 1-*bis*, lettera *c*), del Decreto lgs. n. 58/1998: “*qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure*”;

RITENUTO che le argomentazioni portate dagli interessati, al fine di dare rilievo, per tutte le violazioni contestate, alla sola definizione di “derivati” rinvenibile nella normativa euro-unitaria, non

siano idonee a confutare la qualificazione degli STRUMENTI SOTTOSCRITTI come “derivati” ai sensi della normativa italiana;

RITENUTO, inoltre, che le argomentazioni portate dagli interessati non siano idonee a confutare i seguenti rilievi, attinenti ai tratti caratterizzanti gli STRUMENTI SOTTOSCRITTI:

[*omissis*];

RITENUTO, pertanto, che le argomentazioni addotte dagli interessati non siano tali da revocare in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, delle accertate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014;

RITENUTO, altresì, che la circostanza che la gestione del patrimonio del FONDO fosse affidata a un Gestore e che lo stesso FONDO fosse dotato di una unità operativa aziendale specializzata in materia finanziaria (Funzione Finanza) nonché [*omissis*], non costituisca, diversamente da quanto asserito dagli interessati, motivo per ritenere gli Amministratori e i Sindaci esenti da colpa, dal momento che il diligente espletamento dei compiti connessi alla carica ricoperta non può prescindere da una conoscenza diretta della normativa applicabile alle forme pensionistiche complementari;

RITENUTO, pertanto, che, in riferimento alle sopra menzionate violazioni dell’art. 3, comma 4 e dell’art. 4, commi 4 e 5, del D.M. n. 166/2014, sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei riguardi dei componenti del Collegio sindacale del FONDO;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 ai componenti degli Organi di controllo delle forme pensionistiche complementari si applica l’art. 2407 del Codice civile, il quale prevede che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 2, lettera c), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di controllo che non osservano le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, comma 5-*bis*, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all’art. 20, comma 2, dello stesso Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell’entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l’intero nei confronti del responsabile della violazione;

RITENUTO applicabile alle violazioni delle sopra richiamate disposizioni del D.M. n. 166/2014 e all’omessa vigilanza da parte dei Sindaci sul rispetto di tali previsioni, l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della Legge n. 689/1981;

#### DELIBERA

di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con lettere del 29 settembre 2020, qui richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, per la violazione dell’art. 3, comma 4, dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 4, comma 5, del D.M. 166/2014, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 5-*bis*, del Decreto lgs. 252/2005, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [*omissis*], componente del Collegio sindacale [*omissis*]: euro 600,00 (seicento/00);
- [*omissis*], componente del Collegio sindacale [*omissis*]: euro 600,00 (seicento/00);
- [*omissis*], componente del Collegio sindacale [*omissis*]: euro 600,00 (seicento/00);

e

– [omissis]: euro 1.800,00 (milleottocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*<sup>2</sup>.

[omissis]

Roma, 2 marzo 2021

Il Presidente  
Mario Padula

---

<sup>2</sup> Avverso questa Deliberazione i Sindaci interessati e il FONDO hanno presentato due distinti ricorsi al TAR Lazio, con contestuale richiesta di anonimizzazione della pubblicazione della stessa. In sede cautelare il TAR Lazio ha rigettato le predette istanze cautelari. Il Consiglio di Stato, in accoglimento dei due appelli cautelari promossi dagli interessati e dal FONDO, ha successivamente disposto l'anonimizzazione della pubblicazione del presente provvedimento sanzionatorio, a tutela delle persone dei ricorrenti, nonché l'annotazione dell'esito favorevole dell'appello a margine della pubblicazione stessa. In ottemperanza a tale pronunciamento, la presente Deliberazione è pubblicata in forma anonima e con la presente annotazione.

## PROVVEDIMENTI COVIP

### CIRCOLARI

---

#### **Circolare del 2 marzo 2021**

*Istanze di autorizzazione all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. 252/2005. Chiarimenti operativi.*

---

Ai fondi pensione negoziali

Ai fondi pensione preesistenti  
con soggettività giuridica

Roma, 02/03/2021

Prot. n. 0000939/21

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Istanze di autorizzazione all'affidamento delle funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. 252/2005. Chiarimenti operativi.**

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti operativi in ordine all'applicazione delle disposizioni in oggetto, con particolare riguardo alla corretta rappresentazione dei presupposti individuati dalla normativa al fine di ottenere la prescritta autorizzazione da parte della COVIP.

Come noto, l'art. 5-bis del Decreto lgs. 252/2005 – di recente introduzione a seguito delle modifiche e integrazioni recate dal Decreto lgs. 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 – ha previsto che i fondi pensione negoziali e i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica devono dotarsi delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-*quinquies*, una funzione attuariale.

Sulla base del comma 2, del medesimo articolo 5-bis, i fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa anche più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.

È inoltre consentita l'esternalizzazione delle funzioni suddette, salvo il generale divieto, previsto dal successivo comma 3, di attribuire l'incarico alla stessa persona o unità organizzativa che svolge la medesima funzione presso l'impresa promotrice – intendendo come tale il datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione. Tuttavia, in relazione a tale ultimo divieto, la COVIP, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del Decreto lgs. 252/5005, può autorizzare deroghe laddove motivate dalla dimensione, dalla natura, dalla portata e dalla complessità delle attività dei fondi pensione (quindi sulla base del principio di proporzionalità) e a condizione che gli stessi illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono gli eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

A tal proposito, appare utile osservare che l'ipotesi individuata dall'art. 5-bis, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 può trovare tipicamente applicazione nei riguardi dei fondi pensione aziendali o di gruppo. Le Direttive adottate dalla COVIP in data 29 luglio 2020 – nel richiamare la facoltà di derogare al divieto – specificano che l'autorizzazione può essere concessa *“qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti”*.

Al riguardo, tenuto conto del contenuto di recenti istanze presentate alla COVIP – che in alcuni casi hanno condotto alla comunicazione di motivi ostativi o anche al rigetto delle stesse – nonché delle richieste di precisazioni pervenute sull'argomento, si reputa utile fornire adeguati chiarimenti con la presente Circolare, al fine di favorire la corretta presentazione delle richiamate istanze e, in tal maniera, agevolare la positiva conclusione del procedimento di autorizzazione.

In primo luogo, sotto il profilo dell'individuazione delle casistiche in cui i fondi pensione devono procedere a richiedere alla COVIP la richiamata autorizzazione, si intende chiarire come quest'ultima sia necessaria non solo nell'eventualità in cui la titolarità delle funzioni fondamentali venga affidata ai medesimi soggetti titolari delle corrispondenti unità operative all'interno dell'impresa promotrice, ma anche nel caso in cui le citate funzioni siano affidate a soggetti operanti all'interno delle corrispondenti unità, diversi dai relativi titolari delle stesse.

La descritta circostanza è da ricomprendersi nel medesimo ambito di operatività dell'art. 5-bis, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005, che dispone che *“la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice...”*.

Inoltre, si forniscono precisazioni circa l'ipotesi in cui il fondo di natura aziendale o di gruppo decida di attribuire le funzioni fondamentali a soggetti o unità organizzative della holding del gruppo cui fa riferimento l'impresa promotrice. In tal caso, occorre precisare che l'“impresa promotrice” è definita all'art. 1, comma 3, lett. c-sexies) del Decreto lgs. 252/2005, come l'“impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma”.

Le citate Direttive del 29 luglio 2020, in linea con detta definizione, identificano l'impresa promotrice con il *“datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione”*.

In ragione di quanto sopra, l'eventuale affidamento di funzioni fondamentali a soggetti o unità organizzative della holding del gruppo dell'impresa promotrice del fondo pensione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5-bis, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 esclusivamente laddove la holding stessa sia tenuta al versamento dei contributi alla forma pensionistica.

In relazione poi agli elementi che vanno valutati da parte dell’Autorità ai fini dell’autorizzazione della deroga, l’art. 5-*bis* richiama il principio di proporzionalità e l’adeguata rappresentazione delle modalità attraverso cui il fondo pensione intenda prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse con l’impresa promotrice.

Relativamente al principio di proporzionalità, si evidenzia che lo stesso deve essere opportunamente declinato sulla base delle caratteristiche del fondo che presenta l’istanza; devono ritenersi coerenti con il citato requisito le istanze presentate da quei fondi caratterizzati sia da piccole dimensioni in termini di iscritti e da una struttura di *governance* non particolarmente articolata, sia da una gestione delle risorse non complessa, come ad esempio nel caso di investimento dei contributi in polizze di assicurazione collettive.

In ordine, poi, alle modalità di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse – anche in considerazione di quanto specificato con le Direttive del 29 luglio 2020 – si reputa necessario che il fondo fornisca adeguata rappresentazione della relativa regolamentazione. I fondi potranno procedere in tal senso, ove ritenuto, anche tramite integrazione del Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.

Con riferimento a tale ultimo profilo, si fa presente che i fondi – prima di richiedere l’autorizzazione alla COVIP – dovranno adottare una idonea e adeguata procedura di gestione dei conflitti di interesse, identificando le tipologie di conflitti ravvisabili, articolando una modalità di trattazione e gestione degli stessi nell’eventualità in cui dovessero determinarsi, predisponendo un efficace sistema di reportistica dei conflitti verificatisi e della relativa gestione, da aggiornarsi su base continuativa per le eventuali determinazioni dell’organo amministrativo.

Al riguardo, non saranno ritenute idonee procedure consistenti in semplici richiami ai riferimenti normativi, in rimandi ai presidi adottati a livello di *governance* da parte dell’impresa promotrice o in generiche affermazioni in ordine ai requisiti di indipendenza e imparzialità propri dei titolari delle corrispondenti funzioni, nonché consistenti nella rappresentazione di un generico intento di futura adozione – pertanto in chiave esclusivamente prospettica – di adeguate procedure e modalità di gestione dei conflitti in parola.

Da ultimo, sotto il profilo strettamente procedimentale, si precisa che, nelle more dell’entrata in vigore delle modificazioni al Regolamento sulle procedure di cui alla Deliberazione COVIP del 15 luglio 2010 – nel quale saranno introdotte specifiche norme volte a regolare il procedimento di autorizzazione in argomento – le istanze sono gestite dalla COVIP ai sensi della Legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo.

Il Presidente: PADULA

## RISPOSTE A QUESITI

---

### Febbraio 2021

Oggetto: Quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte dei fiscalmente a carico.  
(lettera inviata a un'associazione di categoria)

---

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta Associazione ha posto un quesito in tema di riscatto della posizione individuale da parte degli aderenti fiscalmente a carico che non svolgono un'attività lavorativa.

In particolare, viene chiesto se possa integrare la fattispecie di perdita dei requisiti di partecipazione la situazione in cui un aderente fiscalmente a carico, privo di un'attività lavorativa, si trasferisca a vivere all'estero (o in una regione diversa rispetto a quella della forma pensionistica territoriale).

Tale fenomeno, come evidenziato nella nota, si verifica frequentemente allorché i lavoratori stranieri, dopo un periodo di lavoro in Italia, rientrano nel paese di origine con le proprie famiglie (o cambiano regione di residenza).

A fronte di tali situazioni, codesta Associazione evidenzia che ove non si consentisse il riscatto delle posizioni individuali attivate a favore del coniuge o dei figli fiscalmente a carico, le stesse resterebbero "bloccate" presso la forma pensionistica complementare.

Secondo codesta Associazione l'interpretazione sopra prospettata dovrebbe anche tener conto del fatto che, come rilevato dalla COVIP negli "*Orientamenti interpretativi in materia di riscatto della posizione individuale ex articolo 14, comma 5, del Decreto Legislativo n. 252/2005*" del 17 settembre 2009, per la qualificazione della situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, vanno esaminati non solo i profili di carattere formale, ma anche quelli di carattere sostanziale.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che la COVIP, nelle risposte a quesito di aprile 2009, di novembre 2013 e di novembre 2018, ha sottolineato che l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell'aderente principale.

Sulla base di tale premessa, sono state poi fornite varie indicazioni in ordine alle prerogative esercitabili da tali soggetti; ciò, nel rispetto della normativa di settore, di cui al Decreto lgs. 252/2005, le cui previsioni sono incardinate sulla figura tipo dell'aderente-lavoratore.

Circa i riscatti disciplinati dall'art. 14, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005, è stato messo in evidenza che i fiscalmente a carico potrebbero anche essere dei lavoratori e venirsi a trovare in una delle situazioni che legittimano il riscatto *ex art. 14, comma 2, lett. b) e c)*, per le vicende del rapporto di



lavoro ivi contemplate (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, riduzione della capacità lavorativa).

In merito, poi, alla fattispecie di riscatto regolata dall'art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005, è stato precisato che non è da ritenersi consentito all'aderente fiscalmente a carico di esercitare il riscatto della propria posizione a causa della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione del c.d. aderente principale che abbia cessato la sua attività lavorativa.

Fermo restando quanto sopra, si fa presente che la norma da ultimo richiamata ha formato oggetto di recenti modifiche, per effetto dell'art. 1, comma 38, lett. c), n. 2, della Legge 124/2017, rendendo possibile tale tipologia di riscatto, oltre che per le adesioni collettive, anche per quelle individuali.

In ordine all'applicazione di tale novità normativa anche alle adesioni individuali, con Circolare COVIP del 26 ottobre 2017, prot. n. 5027 è stato chiarito che detta facoltà è da riconoscersi ai soli aderenti su base individuale i quali si siano debitamente qualificati come lavoratori in fase di adesione, o in un momento successivo, e che abbiano poi perso tale *status*.

È, quindi, necessario dimostrare la perdita dello *status* di lavoratore per poter fruire, quali aderenti su base individuale, del predetto riscatto. Il semplice trasferimento all'estero degli aderenti su base individuale non è ragione sufficiente per poter attivare un'istanza di riscatto ai sensi della norma sopra richiamata.

Alla luce del quadro normativo di riferimento, si ritiene che il caso rappresentato da codesta Associazione non integri, da un punto di vista formale e sostanziale, una situazione di cessazione dei requisiti di partecipazione.

Sotto il profilo formale, il trasferimento all'estero del soggetto fiscalmente a carico, o in una regione diversa da quella di riferimento della forma pensionistica territoriale, non rientra tra le cause di riscatto contemplate dall'art. 14 del Decreto 252/2005. Dette cause sono legate, come sopra ricordato, a specifiche vicende del rapporto di lavoro che non ricorrono nel caso di specie.

L'eventuale ammissione dell'ipotesi di riscatto prospettata da codesta Associazione - normativamente non prevista - contrasterebbe pertanto con la volontà del Legislatore di circoscrivere le ipotesi di possibile uscita dal sistema, prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte. A tale indirizzo occorre infatti necessariamente attenersi anche nell'individuazione delle casistiche rientranti nella disciplina dei riscatti di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto lgs. 252/2005.

Sotto il profilo sostanziale, inoltre, si ha presente che la posizione di previdenza complementare del fiscalmente a carico non subisce necessariamente variazioni in caso di trasferimento all'estero della famiglia di appartenenza, in quanto la stessa potrà in linea di principio continuare ad essere incrementata con contribuzioni volontarie del genitore (o del coniuge). Né può ritenersi che costituisca causa legittimante del riscatto il mero venire meno, se del caso, delle agevolazioni fiscali in capo al soggetto versante i contributi alla forma pensionistica complementare.

Da ultimo, si fa presente che tale linea non contrasta con gli Orientamenti COVIP del 17 settembre 2009, citati da codesta Associazione. Con detti Orientamenti, aventi per oggetto le adesioni collettive, non si è inteso infatti consentire, tramite il richiamo di profili sostanziali, un'estensione delle ipotesi



di riscatto rispetto a quelle formalmente ammesse ma, al contrario, in conformità con lo spirito della vigente normativa in materia di previdenza complementare, si è espresso l'avviso che non può ritenersi realizzata una perdita dei requisiti di partecipazione qualora nulla sia cambiato, da un punto di vista sostanziale, per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva alla forma pensionistica di appartenenza.

Il Presidente

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 136 I sezione Fondi Pensione Negoziali
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	26 gennaio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. in forma abbreviata FONDOPOSTE</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 143 I sezione Fondi Pensione Negoziali
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	18 marzo 2021

---

## FONDI PENSIONE APERTI

### Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche regolamentari

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 25 II sezione Fondi Pensione Aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifica regolamentare</b>
<b>Data provvedimento</b>	22 febbraio 2021

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO RISPARMIO &amp; PREVIDENZA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 46 II sezione Fondi Pensione Aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifica regolamentare</b>
<b>Data provvedimento</b>	22 febbraio 2021

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO</b> Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero 50 II sezione Fondi Pensione Aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	SELLA SGR
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione modifica regolamentare</b>
<b>Data provvedimento</b>	22 marzo 2021

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### Albo

#### Cancellazioni

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CIDIF - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO FINSIEL</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1248 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	4 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI S.I.S.E.R. O DELLA SOCIETA' O ENTE CHE GESTISCE I GIOCHI AMERICANI</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1198 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	4 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA DIRIGENTI EXXONMOBIL MEDITERRANEA - FONDO PENSIONE</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1590 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA DIPRENDENTI SARPOM - FONDO PENSIONE</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1452 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1470 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E PER I QUADRI DELLA SOCIETA' ESTEE LAUDER SRL</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1376 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1438 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO HELVETIA</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1566 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione Albo</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 marzo 2021

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### Albo

#### Variazioni

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE MEDICI</b> Iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1337 I Sezione speciale - Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Variazione sede legale da Via Costantino Morin, 45 - 00195 ROMA (RM) a Via Rodi, 24 - 00195 ROMA (RM)</b>
<b>Data provvedimento</b>	8 gennaio 2021

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### Altri provvedimenti

Approvazione di modifiche statutarie

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO/CASSE RURALI ED ARTIGIANE</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1386 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	<b>Approvazione di modifiche statutarie</b> <b>Motivi ostantivi</b>
<b>Data provvedimento</b>	13 gennaio 2021

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1101 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	<b>Approvazione di modifiche statutarie</b> <b>Motivi ostantivi</b>
<b>Data provvedimento</b>	2 marzo 2021

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO MARIO NEGRI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1460 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	<b>Approvazione di modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	8 marzo 2021

---



<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1175 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	<b>Approvazione di modifiche statutarie</b>
<b>Data provvedimento</b>	24 marzo 2021

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### Altri provvedimenti

Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali  
a soggetti o unità dell'impresa promotrice

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1575 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	25 gennaio 2021

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>NOBIS FONDO DI PREVIDENZA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1519 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	4 febbraio 2021

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1082 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Rigetto
<b>Data provvedimento</b>	5 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1263 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Rigetto
<b>Data provvedimento</b>	5 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1109 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Rigetto
<b>Data provvedimento</b>	5 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1431 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	16 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1447 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	16 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1298 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	24 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FONDIARIA – SAI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1023 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	24 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1292 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	24 febbraio 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1157 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	1 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1394 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	16 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1395 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	16 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1082 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	16 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'UNICREDITO ITALIANO</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1106 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	22 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1109 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	29 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1263 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	29 marzo 2021

---

<b>Dati identificativi del Fondo Pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI</b> Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1526 I Sezione speciale – Fondi Pensione preesistenti
<b>Provvedimento Covip</b>	Autorizzazione affidamento funzioni fondamentali a soggetti o unità dell'impresa promotrice – Approvazione
<b>Data provvedimento</b>	29 marzo 2021

---





---

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

**[www.covip.it](http://www.covip.it)**